

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà - anno 2020 ottobre –

A cura Prof. Manola Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso modalità hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(per altre news vai a www.agorascuola.org –

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Dichiarazione dei servizi “on line”

Termine presentazione dichiarazione dei servizi “on line”: non previsto

A differenza di quella cartacea che riserva quadri ai servizi con gli EE.LL. ed i privati a fini pensionistici, serve per la ricostruzione di carriera (ovvero per l'aumento della retribuzione).

Riferimenti normativi:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 145

[Nota prot. AOODGRUF n. 17030 del 1 settembre 2017](#) emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ciascun **docente** potrà inoltrare l'elenco dei **servizi utili ai fini della ricostruzione**, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali (infanzia comunale paritaria..o presso l'Università.)

Potrà anche inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre.

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo la Scuola provvederà alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità

Agorà scuola


è l'area **neo immessi in ruolo** -per l'inserimento "on line" di tale dichiarazione e per la ricostruzione di carriera.

Necessitano:

- credenziali sistema POLIS (istanze on line – username e password)
- elenco dettagliato dei servizi prestati nella scuola statale con nomina del MIUR (USP e Scuole). (In alternativa potrà essere utilizzata la dichiarazione dei servizi cartacea eventualmente già presentata a scuola)
- Per gli ATA sono **esclusi** i servizi prestati alle dipendenze dei comuni e delle scuole paritarie.

Coloro che hanno servizi nel comunale, nel privato o maternità devono prendere appuntamento per esaminare la propria posizione a livello pensionistico ed operare i necessari riscatti e/o ricongiunzioni.

Per appuntamento: **in orario pomeridiano** dalle 16 alle 18



**COVID E LAVORATORI
FRAGILI**

Il concetto di fragilità va individuato *“in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”*

Ecco la procedura per chiedere la condizione di fragilità

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico **di essere sottoposto a visita** attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, *“esprimerà il **giudizio di idoneità** fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”*

[\(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13\).](#)

La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Modulo per la richiesta

La problematica può essere sintetizzata attraverso tre modalità operative:

a) Idoneità;

b) Idoneità con prescrizioni

c) Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Nel caso **c)** Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio le soluzioni proposte sono due

1. assenza per malattia
2. utilizzazione in altra mansione [la domanda deve essere prodotta, senza indugio, appena ricevuto l'esito della inidoneità temporanea]

L'utilizzazione va richiesta esplicitamente dal lavoratore, altrimenti dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

[Nota MIUR 1585 dl 11/09/2020](#)

Protocollo d'intesa per la sicurezza da rischio COVID

A seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata introdotta la “**sorveglianza sanitaria eccezionale**” (art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77). a richiesta del lavoratore interessato.

Essa riguarda i “*lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità*”.

Il concetto di **fragilità** va dunque individuato nelle condizioni dello **stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti** (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio (dal rapporto dell'ISS “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” del 21.08.2020)

La **sorveglianza sanitaria eccezionale** è assicurata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore interessato.

Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale; questi poi (docente o ATA), in ragione del proprio stato di salute, può chiedere al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita medica (ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 81/08) per accertare la propria condizione di “lavoratore fragile”.

Con la visita medica il medico competente deve accertare se il lavoratore è effettivamente “fragile” e può lavorare o meno in presenza.

Qualora venisse accertato che le condizioni del lavoratore sono effettivamente a rischio più elevato per eventuale contagio da COVID-19, il **medico competente**, con apposita certificazione

medica, **indica al datore di lavoro le misure o le limitazioni** temporanee da adottare a tutela della salute del lavoratore fragile.

Queste possono prevedere: l'utilizzo di ulteriori dispositivi di sicurezza (ad es mascherine FFP2); l'assegnazione ad altra postazione; **l'effettuazione del lavoro in modalità agile o a distanza**.

Se nessuna delle prescrizioni ipotizzate è attuabile il lavoratore potrà essere riconosciuto temporaneamente inidoneo, fino alla data indicata dal medico competente e comunque almeno sino alla fine del periodo di emergenza.

Va evidenziato che, ai sensi dell'art.83 c.3 della L.77/2020, *“l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro”*.

Il D.L. 104/2020 (art. 32 c. 4) ha escluso la possibilità che il personale della scuola, diversamente da tutti gli altri lavoratori pubblici, possa essere utilizzato in modalità agile per tutto l'a.s. 2020/21.

Nonostante ciò il D.L. 83/2020 ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l'efficacia di alcune misure in precedenza adottate, in particolare la proroga delle disposizioni relative al “lavoro in modalità agile” per *“i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità”* (art. 90 del D.L. 34/2020 convertito in L.77/2020).

L'utilizzo in modalità agile del lavoratore fragile, pertanto, **resta un diritto del lavoratore** esplicitamente previsto dalle norme *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Questo diritto è riconosciuto sulla base delle valutazioni dei medici competenti, *“...a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”*. (Art. 90 L. 77/2020).

Gli emendamenti al D.L. 104/2020 attualmente in Senato

- *Quando un figlio convivente e minore di 14 anni si ritrova in quarantena per casi di positività a scuola, uno dei due genitori può fruire del lavoro agile. Qualora non fosse possibile usufruire del lavoro agile, si può fruire del congedo straordinario. La misura è prevista fino al 31 dicembre. È prevista la sostituzione del personale che fruisce del lavoro agile o del congedo.*
- *Viene eliminato il licenziamento in tronco, in caso di lockdown, per i **supplenti Covid**. Il personale potrà svolgere il lavoro in modalità agile. Restano alcuni dubbi in particolare per i collaboratori scolastici le cui mansioni non permettono il lavoro in modalità agile.*
- *“Al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio*

2020, n. 34 tranne che nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica”.

- Fino al 15 ottobre le **assenze dal servizio dei lavoratori fragili** sono equiparate alla malattia, con ricovero ospedaliero, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.
- Non è comunque possibile monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio per immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, disabilità con connotazione di gravità (legge 104/92)
- Dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 è previsto che i lavoratori fragili, se non inibiti completamente dal servizio, possano svolgere diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

GPS IN BREVE.....

- non si può lasciare una supplenza breve per una COVID (anche prima del 31/12);
- non si può lasciare una supplenza breve per altra su posto **disponibile dopo il 31/12** per il quale il DS assegna la supplenza direttamente **fino al termine delle lezioni (9 giugno)**

Resta, invece la possibilità, **prima del 31/12**, di lasciare la supplenza breve **e in questo caso anche quella COVID** per altra supplenza assegnata **almeno al 30/6** (da GAE/GPS o GI).

E' indispensabile fare attenzione alla supplenza breve che si va ad accettare...



re sempre esperienza!

Non si possono imporre ferie d'ufficio se è possibile attivare il lavoro agile,

L'ARAN condivide una interessante ordinanza del Tribunale del Lavoro di Grosseto, la numero 203 del 2020, che interviene sulla questione del lavoro agile, e ferie d'ufficio. Il caso in questione interessa l'ambito privatistico, ma in realtà il quadro normativo incide anche nella P.A e in parte interessa anche la scuola. Pensiamo ad esempio alla questione del lavoro agile, che oggi esiste sostanzialmente per una parte del personale scolastico. 23.04.2020) od alla problematica delle ferie.

Il fatto

Con ricorso ex art. 700 c.p.c un dipendente con contratto a tempo indeterminato lamentava che il datore di lavoro aveva illegittimamente rifiutato di adibirlo al lavoro cd. agile nonostante tutti i colleghi del suo reparto lo fossero già stati. Evidenziava che, nell'attuale periodo di crisi sanitaria connessa ai noti problemi della diffusione del Covid19, avrebbe avuto diritto ad essere preferito nell'assegnazione alla modalità di lavoro agile in ragione della previsione di cui all'art. 39, co. 2, D.l. 18/2020 in quanto portatore di patologia da cui era derivato il riconoscimento di un'invalità civile con riduzione della sua capacità lavorativa. L'azienda invece si era limitata a prospettargli il ricorso alle ferie "anticipate".

Va rispettato il diritto alle ferie del lavoratore

*“Non è contestato, e del resto risulta documentalmente, che il ricorrente si trovi in situazione di ridotta capacità lavorativa e abbia dunque titolo di priorità. che, non solo non trova fondamento normativo alcuno, ma si profila, già in astratto, contrario al principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie **non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. 2109, co. 2, cod.civ. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi**, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all'art. 36 della carta. 6.5*

Deve quindi concludersi che, nello specifico contesto come sopra riassunto, il rifiuto di ammettere il ricorrente al lavoro agile e la correlata prospettazione della necessaria scelta tra la sospensione non retribuita del rapporto e il godimento forzato di ferie non ancora maturate si profila illegittimo”.

Come si individua il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

l'ARAN: *“Al riguardo si fa presente che, per l'individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, occorre fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996, il quale, al punto V, lett. b) precisa che gli RLS devono essere designati dai componenti della RSU al loro interno e tale designazione dovrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nel caso di mancata ratifica da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione, sempre all'interno della RSU. Pertanto, i dipendenti che scelgano di candidarsi alla carica di componente della RSU dovrebbero essere messi a conoscenza del fatto che, qualora eletti, potrebbero essere chiamati a ricoprire anche la carica di RLS. Diverso è il caso in cui nella amministrazione o unità lavorativa vi sia compresenza di RSU e RSA (per il solo personale dirigenziale). In tale ipotesi, la successiva lett. d) del citato punto V prevede che l'individuazione degli RLS dovrà avvenire per tramite di una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto, nella quale l'elettorato passivo sarà riservato solo ai componenti della RSU e delle RSA. In merito si osserva che la scelta contrattuale trae origine dal disposto dell'art. 18, comma 3, della Legge 626/1994 (il cui contenuto, identico, è oggi rinvenibile nell'articolo 47, comma 4 del D. Lgs. 81/2008), il quale prevede che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori “il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda”, che nel caso di specie è la RSU o, qualora siano state nominate RSA della dirigenza, RSU e RSA”.*

Supplenze, studenti SFP maturano punteggio di servizio anche se **non** hanno il titolo

(nota MIUR 1565 del 9 settembre 2020)

come eccezione , per quanto concerne la **GPS di seconda fascia di infanzia e primaria**, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado per le relative graduatorie di infanzia e primaria”

Quindi il servizio svolto dagli studenti -docenti di SFP potrà essere valutato nella seconda fascia GPS e anche in prima fascia quando acquisiranno il relativo titolo di accesso.

Anticipo TFS/TFR

per pensionati già tali con riforma Fornero o quota 100 (esclusi lavoratori in servizio)

A breve sarà disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica la piattaforma per avviare le operazioni di richiesta di liquidazione dell'anticipo del Tfs e del Tfr. Il sito permetterà pure all'interessato di calcolare la decorrenza del Tfs/Tfr.

Massimo erogabile 45.000 euro.

L'interessato deve richiedere all'ente erogatore del Tfs/Tfr (ad esempio l'Inps) la certificazione del diritto all'anticipazione. L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascia, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione del diritto e dell'ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda.

L'interessato, ottenuta la certificazione del diritto, può presentare alla banca la domanda di anticipo del Tfs

A questo punto la banca comunica all'ente erogatore la presentazione della domanda e l'accettazione della proposta di anticipo.

L'ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche, comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto. La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo, accredita l'importo erogato sul conto corrente indicato dall'interessato.

Prende il via la Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23/04/2020, come modificato dal D.D. n. 783 del 8 luglio 2020

(N.B. : **non si tratta** della semplice procedura abilitante D.D. 497 del 21/04/2020 per i docenti già **di ruolo** che sta per essere emanata...) [UMBRIA](#) - [LAZIO](#) - [TOSCANA](#)



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997

Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Strada San Martino, 104 – 0744 404283

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
 - durante gli spostamenti tra l'una e l'altra scuola di servizio;
 - durante le visite guidate e le gite scolastiche;
 - caso morte;
 - caso invalidità permanente;
 - spese odontoiatriche a seguito infortunio.



N.B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione

Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

Il calcolo del riscatto della laurea

(da: <https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/>)

è individuato dall'**INPS**, tenendo conto della retribuzione media pensionabile riferita alla data della domanda, il periodo da riscattare, l'età e il sesso del richiedente.

Per cominciare, devi sapere che esistono tre percorsi differenti per richiedere il riscatto di laurea:

- [il riscatto ordinario](#);
- [il riscatto dedicato a chi è inoccupato](#);
- [e il riscatto agevolato](#).

La *conditio sine qua non* per richiedere il [riscatto degli anni di studio](#) è quella di aver conseguito **un diploma di laurea o un titolo equiparato**.

Nello specifico, sono riscattabili:

- diplomi universitari relativi ai corsi di durata tra i 2 e i 3 anni;
- diplomi di laurea relativi ai corsi di durata tra i 4 e i 6 anni;
- diplomi di specializzazione ottenuti dopo un corso di durata minima di due anni e successivamente al conseguimento della laurea;
- dottorati di ricerca;
- titoli accademici del 3+2 ovvero i titoli ottenuti dopo un corso triennale e uno biennale propedeutico;
- titoli universitari ottenuti all'estero se riconosciuti in Italia.

Ricorda: **sono riscattabili solamente gli anni di durata legale del corso**.(se per conseguire una laurea di durata quinquennale, avrai impiegato 15 anni, la riscattabilità si potrà riferire ai soli cinque anni iniziali, corrispondenti appunto alla durata legale)

Il riscatto di laurea ordinario

Chi intenda fare richiesta di riscatto, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi che vuole riscattare e, successivamente al titolo, deve aver versato **almeno un contributo obbligatorio** (servizio prestato)

Se i periodi da riscattare sono **anteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo del riscatto della laurea è quantificato da particolari tabelle che tengono conto dell'età, il sesso, la posizione assicurativa e retributiva e la durata dei periodi da riscattare : **riserva matematica**.

Se si tratta del riscatto di anni di laurea **posteriori al 1° Gennaio 1996** il calcolo è determinato sulla base dell'**aliquota contributiva**.

Con il metodo contributivo, viene applicata un'aliquota pari al 33-34% dell'imponibile previdenziale delle ultime 52 settimane (ovvero anni 1) precedenti alla domanda, moltiplicata per il numero degli anni di cui si chiede il riscatto.

Esempio.

Si ipotizzi che Antonio abbia ricevuto una retribuzione lorda degli ultimi 12 mesi pari a 33.250 euro e che abbia presentato domanda nel fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Volendo riscattare 3 anni di laurea il calcolo da fare è:

- $33.250 \text{ euro} \times 33\% = 10.972,5 \text{ euro}$
- $10.972,5 \text{ euro} \times 3 \text{ (anni da riscattare)} = 32.917,5 \text{ euro}$ (costo totale del riscatto di 3 anni di laurea).

Il riscatto di laurea ordinario è **fiscalmente deducibile dall'IRPEF** in una fascia che va dal 23% al 43%.

L'ammontare determinato può essere pagato in un'unica soluzione o fino a 120 rate mensili (dieci anni) senza interessi.

Naturalmente, i due sistemi di calcolo sono applicati insieme se il periodo considerato è a cavallo della data sopraindicata.

Il [riscatto degli anni di laurea](#) può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e non ha versamenti contributivi.

In questo caso, il contributo da versare all'INPS è pari al 33% del minimale di reddito imponibile per artigiani e commercianti (pari a 15.878 euro nel 2019).

A titolo di esempio, un **neolaureato** che intenda effettuare il riscatto della laurea nel 2019 pagherà il 33% di 15.878 euro, quindi **5.239,74 euro per ogni anno di riscatto**.

Potrebbe essere una soluzione conveniente per coloro che hanno appena conseguito una [laurea di primo livello](#) o una [laurea magistrale](#) e ancora non hanno trovato un [lavoro](#).

Il contributo versato per il riscatto della laurea è **fiscalmente deducibile** dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dalle persone di cui egli risulti fiscalmente a carico (ad esempio i genitori), nella misura del 19% dell'importo stesso (secondo la normativa fiscale in vigore nel 2019).

La legge 247/07 consente di riscattare la laurea con oneri particolarmente ridotti per i giovani laureati che non hanno iniziato l'attività lavorativa. L'onere in tal caso si determina convenzionalmente moltiplicando il minimale vigente nella gestione commercianti per l'[aliquota di computo](#) stabilita per i lavoratori dipendenti (33%) per il numero di anni da riscattare. Se cinque sono gli anni da riscattare l'onere sarà di circa 26mila euro. La predetta cifra si può portare in detrazione fiscalmente dal reddito del/i genitore/i che ha il figlio a carico in misura pari al 19% dell'importo stesso. Ovviamente data l'esiguità del versamento non ci può aspettare un incremento importante della misura della pensione date le regole di calcolo del [sistema contributivo](#); il vantaggio del meccanismo **va visto più nel senso di incrementare l'anzianità contributiva** che potrebbe consentire alla figlia in futuro di accedere alla [pensione di vecchiaia](#) (20 anni di versamenti) oppure di conseguire la [pensione anticipata](#) (41 anni e 10 mesi di contributi) ad un'età inferiore a quella di vecchiaia.

Il decreto legge 04/2019 inserisce un'ulteriore opportunità per chi intende riscattare gli anni di studio.

Si tratta del [riscatto di laurea agevolato](#).

Possono accedere al riscatto di laurea agevolato tutti coloro che hanno conseguito un diploma di laurea o un titolo equiparato.

Inizialmente la nuova misura era stata riservata a chi avesse meno di 45 anni ma, con il nuovo testo di legge, è stata estesa questa possibilità anche agli over 45.

È importante notare che sono riscattabili solo gli anni di durata legale del corso effettivamente sostenuti **a partire dal 1996**.

Chi intenda usufruire del riscatto di laurea agevolato, non deve avere versamenti contributivi durante i periodi di corso che si intenda riscattare.

Il costo, a differenza del riscatto di laurea ordinario, non sarà proporzionale all'ultimo reddito imponibile, ma sarà pari al 33% del minimale di reddito della gestione artigiani e commercianti.

Esattamente quanto avviene quindi per il riscatto di laurea degli inoccupati, per il 2019 il costo è di circa 5.420 euro per ogni anno di riscatto.

Il riscatto di laurea agevolato è **deducibile dall'IRPEF del richiedente al 50%**.

Occhiali da vista? Occhiali da sole?



Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ **a Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ **a Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ **ad Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**



Helvetia
Assicurazioni
Agenzia di Terni
STRADA DI SAN
MARTINO, 104
Telefono:
0744 404283

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 camere family (suite) 2+2, strutturate con spazi autonomi fra zona letto matrimoniale e zona soggiorno/ letti singoli - in totale 12 posti letto

IDEALE PER FAMIGLIE CON FIGLI O PER UNA COMITIVA DI AMICI.

Al giorno euro 299,00 (euro 24,91 x 12) + spese pulizia



1camera (4 posti) euro 111, 00 al giorno..

1 camera (2 posti) euro 68,50 al giorno

A richiesta: vasca /doccia idromassaggio per coppia, tapis roulant, cyclette

Sconto 10% iscritti Agorà

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino a dicembre 2020__compreso